Approvato il modello per riversare il credito ricerca e sviluppo

Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di trasmissione della domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo.

Per effetto dell'art. 19 del DL 14 marzo 2025 n. 25:

- il termine di presentazione per la **domanda di riversamento** è stato riaperto sino al 3 giugno 2025 (la precedente scadenza era del 31 ottobre 2024);
- il pagamento delle somme può, di conseguenza, avvenire in unica soluzione entro il 3 giugno 2025 (prima il termine era il 16 dicembre 2024), oppure in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

Coloro i quali hanno presentato domanda entro il termine precedente (31 ottobre 2024), ma non hanno pagato gli importi, possono pagare secondo le nuove scadenze.

Le rate successive alla prima sono **maggiorate degli interessi legali** dal 4 giugno 2025, anche per i contribuenti che hanno fatto domanda entro il termine precedente.

Se l'avviso di recupero è diventato definitivo dal 22 ottobre 2021 a quando viene presentata l'istanza occorre pagare in una soluzione entro il 3 giugno 2025.

Si può invece pagare a rate se l'avviso di recupero non è ancora definitivo quando si presenta l'istanza.

Non possono essere scomputati le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito e la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla **restituzione delle somme** (circostanza confermata nel

provvedimento del 19 maggio).

La procedura si perfeziona con la trasmissione della domanda e il pagamento intero e tempestivo di tutte le somme. Non basta, quindi, il puntuale pagamento della sola prima rata.

Il riversamento del credito è disciplinato dall'art. 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021.

Se il riversamento avviene nei termini e se la procedura non viene disconosciuta, sono stralciate le **sanzioni da indebita compensazione** e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; viene anche meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Spesso, la compensazione disconosciuta deriva secondo la prassi dall'utilizzo di un credito inesistente, pertanto, trattandosi del sistema ante DLgs. 87/2024 la sanzione va dal 100% al 200% ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 del credito e, sul versante penale, il delitto è quello dell'art. 10-quater comma 2 del DLgs. 74/2000 con la conseguenza che il pagamento intero degli importi darebbe luogo non ad una causa di non punibilità bensì ad un'attenuante (cfr. gli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000).

Nel provvedimento si specifica che le Entrate informano la Procura circa il perfezionamento della procedura, così come dell'eventuale inefficacia della medesima.

Premesso tanto, il riversamento riguarda **attività di ricerca e sviluppo** di cui all'art. 3 del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, a condizione però che:

• siano state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;

- sia stato applicato l'art. 3 comma 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 comma 72 della L. 145/2018;
- siano stati commessi "errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità";
- siano stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Deve trattarsi inoltre di compensazioni eseguite sino al 22 ottobre 2021.

La regolarizzazione è preclusa se il credito è frutto di condotte fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti o in caso di mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito.

Siamo in presenza di casistiche in cui le spese sono state sostenute ma, secondo l'Agenzia delle Entrate, non possono generare il credito di imposta per ricerca e sviluppo per motivi interpretativi.

La domanda va presentata **telematicamente** entro il 3 giugno 2025 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.

L'importo del credito deve essere riversato senza compensazione mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 5 luglio 2022 n. 34.

Se pende un contenzioso il riversamento è subordinato alla **rinuncia al ricorso** entro il 3 giugno 2025; ove pendano i termini per il ricorso la domanda vale come rinuncia (art. 5 comma 12 del DL 146/2021 post art. 19 comma 7 del DL 25/2025). Nel modello è stata introdotta la sezione VI in cui vanno

indicati gli estremi dei contenziosi pendenti: attenzione perché firmando in sostanza si attesta anche di rinunciare ai contenziosi.

(MF/ms)